



COMUNE di GRIGNASCO
Provincia di Novara

N. 5 Reg. Delib.
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì DIECI del mese di MARZO alle ore VENTI e minuti TRENTA e seguenti, presso la Sala Consiliare, sita in Piazza Cacciami n. 10, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. BUI Avv. Katia - Sindaco	Sì
2. BALZARINI Alessandro - Vice Sindaco	Sì
3. BEATRICE Roberto - Assessore	Sì
4. PIZZI Maurizio - Consigliere	Sì
5. GIACOPELLI Gaetano - Consigliere	Sì
6. ZIELO Enrico - Consigliere	Sì
7. GARAMPAZZI Pier Tomaso - Assessore	Sì
8. DESILANI Fabio - Consigliere	No Giust.
9. GODIO Giuseppe - Consigliere	Sì
10. BARBERO Sergio - Consigliere	Sì
11. ZANELLATO Francesco - Consigliere	Sì
12. ASTOLFI Lisa - Consigliere	Sì
13. BORSOI Cristian - Consigliere	No Giust.
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza la sig.ra BUI Avv. Katia nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del VICE Segretario Comunale sig. ROSSI Patrizio.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI.

Il Sindaco relaziona sulla presente deliberazione

QUINDI IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836, *"A decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"847. Sono abrogati i capi I e II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni di cui agli articoli 5 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;
- l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo 15*

dicembre 1997, n. 446”;

- **VISTA** la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale prevede: *“Il canone é disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal Comune;*
- d) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- e) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- f) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- g) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;*

- **CONSIDERATO** che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo Canone Unico Patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione della Cosap approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 30 del 29.09.2005;
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 43 del 26.09.1995;

- **TENUTO CONTO** altresì che la gestione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni risulta affidata, alla data del 31.12.2020, alla Società Step Srl, come da contratto in essere;

- **VISTA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;
- **RAVVISATA** la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto quantomeno al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;
- **CONSIDERATO**, che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del Canone Unico decorrono dall'01.01.2021;
- **VISTO** l'art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- **VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che differisce al **31 marzo 2021** l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;
- **RITENUTO quindi** di approvare il suddetto Regolamento;
- **DATO ATTO** che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto d'interessi, neppure potenziale;
- **VISTO** il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) anni 2018/2020, in fase di aggiornamento annuale a valere per il triennio 2021/2023 e da approvare entro il 31 marzo 2021;
- **ACQUISITO** il parere favorevole espresso in data 05.03.2021, ns. prot. N. 1900, dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), del D.L.vo 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

- **ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- **VISTO** l'art. 42 del D.L.vo n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

CON votazione unanime e favorevole

DELIBERA

- 1) Di istituire, per i motivi espressi in narrativa, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone per le aree e spazi mercatali ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847;
- 2) Di approvare, conseguentemente, il Regolamento Comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone per le aree e spazi mercatali, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, composto di n. 50 articoli, riportato nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
- 3) Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
- 4) Di affidare la gestione in concessione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria alla STEP Srl con sede legale in Sorso alla Via Antonio Gramsci, n. 28 - Partita IVA 02104860909 - affidataria, alla data del 31.12.2020, del servizio di gestione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, alle condizioni di cui al contratto in essere;
- 5) Di disporre che i Regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31.12.2020:
Regolamento per l'applicazione della Cosap approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 30 del 29.09.2005;
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 43 del 26.09.1995;
- 6) Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del Canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di Bilancio;
- 7) Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del Canone Unico decorrono dall'01.01.2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000;
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime e favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, per poter procedere allo svolgimento dei successivi adempimenti.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

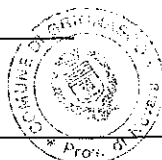
IL SINDACO
(BUI Avv. Katia)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(ROSSI Patrizio)

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000

Li 10 MAR 2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ROSSI Patrizio)

[Signature]

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012

Li 11 MAR 2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ROSSI Patrizio)

[Signature]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal:

Li 25 MAR 2021



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(ROSSI Patrizio)

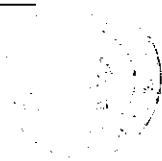
[Signature]

ESECUTIVITÀ

◊ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva li _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

X Per la dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Li 10 MAR 2021



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(ROSSI Patrizio)

[Signature]